

**Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.**

**“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”.**

(omissis)

**Art. 17**

**(Norme per lo sviluppo del turismo balneare)**

- 1.** La durata delle concessioni è disciplinata dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dalle ulteriori disposizioni nazionali vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
- 2.** In conformità con la normativa comunitaria e nazionale, il Comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni applicando le procedure ed i criteri di valutazione di cui al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993, ed espleta la procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui al presente articolo per il rilascio di nuove concessioni ai sensi della direttiva 12 dicembre 2006, n. 123 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno e della normativa nazionale vigente in materia.
- 3.** Nel caso di rinnovo della concessione, il Comune acquisisce dall’originario concessionario una perizia di stima asseverata da un professionista abilitato, da cui risulti l’ammontare del valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione; il Comune pubblica la perizia nei termini e secondo le modalità di cui al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD).
- 4.** Le domande di nuove concessioni devono essere corredate, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d’obbligo in ordine alla corresponsione, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo determinato ai sensi del comma 5. Decorso tale termine senza la corresponsione dell’indennizzo, si procede all’aggiudicazione della concessione, condizionata al pagamento dell’indennizzo, nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all’esaurimento della stessa.
- 5.** Nell’ipotesi di concorso di domande, l’originario concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento dell’ammontare del valore oggetto della perizia di cui al comma 3, da parte dell’eventuale nuovo aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.
- 6.** La medesima procedura comparativa ad evidenza pubblica di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applica anche per il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali e per le piccole utilizzazioni locali, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

7. Per favorire lo sviluppo turistico balneare della Regione Campania, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale e paesaggistica, le opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), purché si tratti di opere cicliche, stagionali, facilmente removibili. Il concessionario, nel presentare la SCIA al Comune competente per l'autorizzazione ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, attesta, mediante perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, la natura precaria, stagionale, ciclica e removibile dell'opera.

**(omissis)**